

n. 1458-1/2025 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

riunito in Camera di Consiglio in data **13.11.2025** nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Sergio Rossetti	Giudice
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.

nel procedimento n. **1458-1/2025** Ruolo PU con ricorso congiunto quale procedura familiare ex art. 66 CCII per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

STEFANO DI CERBO (C.F. DCRSFN65M02C525E) nato il 02.08.1965 in Cerreto Sannita (BN), residente in Milano (MI), via Appennini n. 94,

MARZIA NICOLETTA VIRGILIO (C.F. VRGMZN74C42F205S) nata il 02.03.1974 in Milano (MI), via Appennini n. 94,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Daniele Enrico Paci, C.F. PCADLN83L03H792T, con studio sito in Capiago Intimiano (CO), Via Ca' Nova n. 2, giusta procura agli atti

- ricorrenti in proprio-

Gestore della Crisi: avv. Salvatore Luise - **OCC Protezione Sociale Italiana - sede di Nerviano** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata familiare

premesso che
il ricorso congiunti è stato depositato in data **06.11.2025**;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 lett b) CCII, atteso che i coniugi ricorrenti in proprio hanno il centro degli interessi principali in Milano, ove risiedono e quindi nel circondario del Tribunale adito;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII al fine di poter assumere il presente provvedimento;
pur evidenziandosi, nel contempo, che le allegazioni nel fascicolo informatico non sono state integralmente offerte e segnatamente non sono stati prodotti i documenti allegati alla relazione del gestore (quest'ultima sub doc. 16), quali i certificati anagrafici e l'elenco spese mensili, essendo il doc. 16 privo degli allegati, che non sono stati neppure autonomamente prodotti in allegato al ricorso sottoscritto dal legale;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

così come in tema di spese mensili del nucleo, indicate a pag. 16 del ricorso in euro 2.145,00 non risulta corretto il rimando ivi operato al doc. 14;

ad ogni modo le risultanze di reddito e l'esistenza di attivo destinato ai creditori si evincono dalle C.U., agli atti, ferma la produzione integrativa alla quale provvederà il Liquidatore in sede di predisposizione dell'istanza per la determinazione delle somme escluse dalla liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII;

così come deve stigmatizzarsi essere erronei i riferimenti a pag. 20 ad una "proposta di piano", che evidentemente difetta nella procedura di liquidazione controllata, ove tutto l'attivo viene appreso alla Procedura e non vi è una soluzione "negoziale" formulata dal debitore e da sottoporre ai creditori;

così come sono erronei i riferimenti nella relazione particolareggiata quanto al paragrafo "*attestazione di fattibilità del piano di liquidazione*";

rilevato che:

i ricorrenti non sono soggetti a liquidazione giudiziale, essendo lavoratori dipendenti, non esercitando pertanto alcuna attività di impresa;

-i coniugi non risultano titolari di beni immobili e vivono presso abitazione condotta in locazione ed il nucleo è composto dai ricorrenti, nonché dal figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;

-considerato che dall'esame della relazione, essendo il Gestore chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di Procedura, di acquisire attivo da distribuire ai creditori, debba concludersi per la sussistenza di un *surplus* da destinare ai creditori, derivante dall'importo residuo da redditi da lavoro, una volta dedotte le spese per il sostentamento di parte debitrice; risorse destinate ai creditori, che nella relazione del Gestore vengono indicate in euro 569,27 per il marito ed euro 525,47 per la moglie.

Riservata ogni più specifica determinazione in punto di *quantum* al GD a fronte della richiesta ex art. 268 co. 4 CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare e conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024 (Cfr. paragrafo n. 5 punto i, lett. a), si invita il nominato Liquidatore, in via provvisoria, a far versare dalla parte ricorrente gli importi mensili sopra indicati nella relazione, sino a nuova determinazione del GD, a seguito del successivo deposito da parte del Liquidatore di istanza per la determinazione somma ex art. 268 CCII;

si precisa sin d'ora che, come da citato Protocollo, anche la 13[^], 14[^], verranno appresa in favore della Procedura;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

giova, inoltre, rammentare che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l'esdebitazione non opera nella presente sede, conseguentemente non risultano conferenti le argomentazioni sul punto svolte dal difensore nel ricorso;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

ritenuto, da ultimo, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, che nella specie non debba essere necessariamente nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC e, fermi peraltro i rilievi di cui in apertura.
Gestore che viene, quindi, sostituito da altro professionista come da dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la **procedura familiare** di liquidazione controllata del patrimonio di

STEFANO DI CERBO (C.F. DCRSFN65M02C525E) nato il 02.08.1965 in Cerreto Sannita (BN), residente in Milano (MI), via Appennini n. 94 e di **MARZIA NICOLETTA VIRGILIO** (C.F. VRGMZN74C42F205S) nata il 02.03.1974 in Milano (MI), via Appennini n. 94,

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

nomina liquidatore l'avv. **Nicole Raffaella Cacciapuoti** - OCC Avvocati di Milano, nella persona del;

manda al liquidatore di fornire un prospetto riepilogativo in ordine alla massa attive e passiva riferibile a ciascun coniuge, non essendo il dato intelleggibile dalla lettura del ricorso e dell'attestazione, ferme le ulteriori verifiche al fine della predisposizione dello stato passivo;

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riserva, *ut supra*, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore-persona fisica di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- I) trattenga, da subito, quanto indicato nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore/dei debitori e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori ricorrenti e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC di cui alla presente designazione.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del **13.11.2025**

Il giudice relatore
dott. Luca Giani

Il Presidente.
dott.ssa Luisa Vasile

